

sitano del procedimento di revisione costituzionale. Pertanto, la legge che recepisce gli accordi di Villa Madama del 1984, essendo frutto di una intesa fra Stato e Chiesa, non ha richiesto un procedimento aggravato per la sua formazione.

Gli accordi del 1984, stipulati per sciogliere definitivamente le principali antinomie fra norme Costituzionali e disposizioni del Concordato del 1929, si compongono di:

- un *Preambolo* in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire dalla Costituzione repubblicana e all'importanza del Concilio Vaticano II;
- *14 articoli* in cui sono concentrati i principi ispiratori dei nuovi rapporti fra Stato e Chiesa cattolica;
- un *Protocollo addizionale* di 7 punti che ha lo scopo di chiarire le norme dei Patti lateranensi e del nuovo Concordato al fine di garantire la migliore esecuzione degli stessi.

Tali accordi, che sono esplicitamente qualificati come modificazioni dei Patti, sono soggetti alla stessa **copertura costituzionale** degli originari Patti lateranensi. In tal senso si è espressa la Corte costituzionale, secondo la quale le norme del 1984 integrano quelle del 1929 che regolano gli stessi istituti e non sono state esplicitamente abrogate. I nuovi accordi, peraltro, sono sostanzialmente in linea con i principi costituzionali in materia, per cui sarà difficile che si ripropongano i problemi di compatibilità con l'ordinamento costituzionale emersi nella vigenza dei Patti lateranensi.

Istituti collegati: principio pattizio

10. Quali sono le fonti internazionali del diritto ecclesiastico?

Disciplina generale: definire il rango delle norme che recepiscono gli accordi internazionali

Elenco caratteristiche: individuare le caratteristiche delle fonti che recepiscono gli accordi internazionali in tema di diritto ecclesiastico:

- leggi di esecuzione degli accordi;
- leggi atipiche caratterizzate da efficacia passiva rinforzata.

Domande consequenziali: l'importanza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Articolazione della risposta

Il fenomeno religioso non è più soltanto un problema di diritto interno dei singoli Stati, ma diviene sempre più oggetto di interesse dei soggetti di diritto internazionale. Gli atti emanati da tali soggetti trovano applicazione nell'ordinamento italiano mediante le **leggi di esecuzione**.

In tale categoria rientrano:

- il *Trattato di pace del 10-2-1947*, il cui art. 15 è dedicato alla tutela delle minoranze religiose;
- la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948*, che all'art. 18 riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include anche la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, individualmente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. La Dichiarazione, tuttavia, è priva di valore vincolante, essendo una semplice raccomandazione, e non prevede alcun meccanismo che garantisca la sua applicazione automatica;
- il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966*, reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881.

10 bis. In quale tipologia di fonti si inquadrano le leggi di esecuzione degli accordi internazionali?

Tali convenzioni sono state recepite nel nostro ordinamento mediante leggi di esecuzione che assumono il rango di **leggi atipiche o rinforzate**. L'art. 117, comma 1 Cost., infatti, stabilisce che la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le leggi che danno esecuzione a tali obblighi, pertanto, non possono essere abrogate da altre leggi che non recepiscano modifiche dei trattati internazionali, tuttavia la loro illegittimità costituzionale per violazione degli obblighi che dovrebbero recepire può essere sanzionata dalla Corte costituzionale.

10 ter. Quale valore assume la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali?

Fra le convenzioni internazionali che riguardano la materia del diritto ecclesiastico, un posto speciale è occupato dalla **Convenzione europea per**

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa e divenuta esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848. La Convenzione è stata poi integrata da diversi protocolli aggiuntivi, che hanno esteso la tutela ad una serie di diritti non contemplati nel testo originario e modificato alcuni aspetti istituzionali e procedurali del sistema di protezione dei diritti inizialmente concepito. La Convenzione, oltre ad elencare i diritti fondamentali che ogni Stato aderente si impegna ad assicurare a tutte le persone sottoposte alla propria giurisdizione, ha anche istituito un efficace sistema di tutela internazionale per la tutela dalle violazioni commesse dagli Stati membri, attraverso la previsione di una **Corte europea dei diritti umani**. La Corte può essere adita sia da un altro Stato membro sia da una persona fisica o da un'associazione, e può condannare lo Stato ad un adeguato indennizzo.

10 quater. La CEDU prevede la possibilità di imporre misure restrittive alla libertà di religione?

La CEDU (art. 9) riconosce ad ogni persona il **diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione**. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o pensiero, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La libertà di religione può essere oggetto di restrizioni soltanto con *misure stabilite per legge e necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*. Altri diritti riconosciuti dalla CEDU che incidono sulla materia religiosa sono il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), la libertà di pensiero e di espressione (art. 10), il divieto di discriminazione (art. 14).

Istituti collegati: la dimensione internazionale del fenomeno religioso; fonti unilaterali e bilaterali

re un'indebita interferenza in alcuni momenti di esercizio della sovranità popolare. Così:

- 1) l'art. 12, lett. c), L. 10-4-1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, stabilisce l'*incompatibilità* con l'*ufficio di giudice popolare* per i ministri di qualsiasi culto e per i religiosi di ogni ordine e congregazione. Analoghe situazioni di incompatibilità sono previste dall'art. 8 della L. 21-11-1991, n. 374, sul *giudice di pace*, che stabilisce l'*incompatibilità* di tale funzione con l'ufficio degli ecclesiastici e dei ministri di qualunque confessione religiosa; e dal D.M. 26-09-2007 in tema di *vice-procuratori onorari* e *giudici onorari di Tribunale*, il quale prevede che tali cariche non possono essere rivestite dagli ecclesiastici e dai ministri di confessioni religiose;
- 2) il ministro di qualunque culto, abbia o meno giurisdizione o cura d'anime, non può esercitare l'*ufficio di notaio* (art. 2, L. 16-2-1913, n. 89) e, qualora abbia giurisdizione o cura d'anime, gli è precluso anche l'esercizio della professione di *avvocato* (art. 3, R.D.L. 27-11-1933, n. 1578);
- 3) l'art. 60 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che non siano *eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale* nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura d'anime, e coloro che ne fanno ordinariamente le veci. L'art. 2 della L. 23-4-1981, n. 154, a sua volta, prevede l'*ineleggibilità a consigliere regionale* nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci. Tale disposizione resta in vigore fino a quando le singole Regioni, con propria legge, non disciplineranno i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 122 Cost.

Istituti collegati: incompatibilità e ineleggibilità previste dal diritto regionale e degli enti locali; ecclesiastici; ministri di culto

4. Come viene realizzato il sostentamento del clero?

Riferimento normativo: L. n. 222 del 1985

Disciplina generale: individuare le caratteristiche del sistema attuale di sostentamento del clero

Elenco caratteristiche: precisare i passaggi con i quali si è costituito il nuovo sistema di sostentamento del clero:

- istituzione presso ogni diocesi degli Istituti per il sostentamento del clero;
- creazione dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero;
- attribuzione agli istituti diocesani del compito di garantire ai sacerdoti una remunerazione congrua e dignitosa;
- fissazione dei criteri per determinare la remunerazione dovuta ai sacerdoti e natura giuridica di tale prestazione.

Paralleli e differenze: le differenze fra il vecchio e il nuovo sistema di sostentamento del clero

Domande consequenziali: la pignorabilità degli stipendi degli ecclesiastici

Articolazione della risposta

Prima dell'entrata in vigore della L. 20-5-1985, n. 222, recante disposizioni per il sostentamento del clero cattolico, vigevo il **sistema beneficiale**, per cui ogni ufficio ecclesiastico* era affiancato da una persona giuridica (il c.d. *beneficio**), appartenente alla categoria delle fondazioni, il cui patrimonio era destinato alla retribuzione del funzionario ecclesiastico. Tale sistema aveva dato luogo a notevoli sperequazioni nel trattamento economico di tali funzionari, poiché la retribuzione (c.d. **congrua**) dipendeva dall'entità del patrimonio beneficiale. Lo Stato era costretto, quindi, ad intervenire versando, tramite il Fondo per il culto, il c.d. **supplemento di congrua*** a quegli ufficiali ecclesiastici il cui beneficio producesse redditi in misura inferiore ad un dato minimo.

A partire dal 30 settembre 1986 sono stati istituiti gli **Istituti per il sostentamento del clero***, diocesani o interdiocesani. La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), a sua volta, ha provveduto ad erigere l'**Istituto centrale per il sostentamento del clero**, con il fine di integrare le risorse degli Istituti diocesani e interdiocesani. Tali istituti hanno acquistato la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

La funzione degli Istituti diocesani è quella di corrispondere **una integrazione della base stipendiale** che i sacerdoti eventualmente percepiscano dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il loro ministero o da altri

soggetti, pubblici o privati, estranei alla struttura della Chiesa: tale integrazione è dovuta ove lo stipendio non raggiunga la misura della *congrua sustentatio* stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, ovvero nei casi in cui i sacerdoti non percepiscano alcuno stipendio. Di conseguenza, i sacerdoti che svolgono servizio a favore delle diocesi sono tenuti a comunicare annualmente all'Istituto diocesano di appartenenza le retribuzioni ricevute dagli enti ecclesiastici e da terzi. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti diocesani richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria.

I sacerdoti che prestano servizio a favore della diocesi hanno, quindi, un vero e proprio **diritto a percepire la retribuzione** (ed eventualmente l'integrazione), sia secondo il diritto canonico, sia secondo il diritto statale.

Tale retribuzione è stata ricondotta ad una sorta di **assistenza obbligatoria** prevista dalla legge al fine di assicurare i mezzi necessari per vivere a cittadini che non prestano un lavoro retribuito in senso stretto. Se sorgono, al riguardo, **controversie tra gli Istituti diocesani e i sacerdoti**, questi ultimi potranno ricorrere o alla giurisdizione ecclesiastica o alla giurisdizione dello Stato, ma, una volta adito l'organo ecclesiastico e risolta la lite in sede canonica, sicuramente non sarà possibile risollevere la questione davanti al giudice civile, perché ciò costituirebbe violazione del *ne bis in idem*.

4 bis. Come si differenzia il nuovo sistema rispetto a quello della congrua?

Il sistema di sostentamento del clero introdotto dalla legge del 1985 si differenzia nettamente da quello precedente per due motivi:

- a) **non è più limitato a particolari categorie di sacerdoti** (cioè ai titolari di benefici congruabili), ma si applica a tutti quelli che svolgono servizio in favore della diocesi;
- b) **non si attua più con un intervento diretto dello Stato** mediante elargizione dell'assegno supplementare di congrua nei confronti dei singoli beneficiari, bensì con l'erogazione di un contributo globale alla Chiesa e per essa alla C.E.I., che provvederà al sostentamento del clero.

4 ter. Gli stipendi degli ecclesiastici sono impignorabili?

L'art. 6 del Concordato del 1929, in base al quale «*gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del proprio ufficio, sono*

*esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato» non è riportato nel testo del nuovo Concordato del 1984 e pertanto deve ritenersi abrogato. Per tali remunerazioni vigono comunque i **limiti di impignorabilità** fissati in generale dall'art. 545 c.p.c.*

Infine, la **remunerazione prevista per il clero è equiparata, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente**: su tale remunerazione l'Istituto centrale per il sostentamento del clero è tenuto ad operare le ritenute IRPEF da versare allo Stato, secondo la disciplina prevista per il detto reddito, nonché ad effettuare, per i sacerdoti che vi siano obbligati, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

5. Quale è la rilevanza penale della figura del ministro di culto?

Riferimento normativo: punto 2, lettera b) Protocollo addizionale del 1984; artt. 61 e 403 c.p.

Disciplina generale: gli ecclesiastici sono soggetti come qualunque cittadino alla giurisdizione penale

Elenco caratteristiche: elencare i casi nei quali rileva dal punto di vista penale la qualifica di ecclesiastico o di ministro di culto:

- il previgente privilegio del foro ecclesiastico*;
- la comunicazione all'autorità ecclesiastica;
- la rilevanza nei casi in cui il ministro di culto è soggetto attivo del reato;
- la rilevanza nei casi in cui il ministro di culto è soggetto passivo del reato.

Domande consequenziali: la rilevanza dei ministri di culto quali pubblici ufficiali agli effetti penali

Articolazione della risposta

Gli **ecclesiastici** sono soggetti come qualunque cittadino alla giurisdizione penale. Già, infatti, la L. n. 1013 del 1850, all'art. 3, aveva abolito il **privilegio del clero di essere giudicati da Tribunali ecclesiastici**.

Il vecchio Concordato del 1929, pur non mettendo in discussione questo principio, prevedeva però una normativa di favore in materia. Prevedeva infatti l'art. 8 che, in caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico, ma il privilegio era esteso anche al religioso, per un delitto, il

vati sono di proprietà dei titolari, mentre i cimiteri ecclesiastici sono regolati dal diritto canonico e da quello statale.

Disposizioni specifiche sono dettate dall'art. 16 della legge n. 101 del 1989 con riferimento ai **cimiteri ebraici**, e dall'art. 8 dell'intesa con l'Unione Buddhisti Italiani del 4-4-2007, dall'art. 9 dell'intesa con l'Unione Induista Italiana del 4-4-2007 e dall'art. 24 dell'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni del 4-4-2007. In genere si tratta dell'obbligo di prevedere nei **piani regolatori cimiteriali** reparti speciali per la sepoltura su richiesta dell'autorità confessionale competente, o la concessione di aree adeguate nel cimitero, della previsione del rispetto delle prescrizioni rituali nei cimiteri della confessione e nella inumazione nei reparti destinati alla confessione, del rispetto della propria tradizione nel trattamento delle salme.

Istituti collegati: intese; fonti unilaterali

5. Come viene disciplinato il contributo dello Stato a favore della Chiesa cattolica?

Riferimento normativo: artt. 47 e 48 L. n. 222 del 1985

Disciplina generale: individuare le caratteristiche del sistema di contribuzione dello Stato delineato dalla legge del 1985

Elenco caratteristiche: delineare le diverse forme in cui si è realizzato il contributo statale alla Chiesa cattolica:

- la legislazione del 1866, il Fondo per il culto e il Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma;
- il sistema degli assegni supplementari di congrua
- la soppressione dei due Fondi ad opera della legge del 1985;
- la disciplina transitoria e il sistema di finanziamento a regime.

Domande consequenziali: la contribuzione a favore delle confessioni acattoliche; la disciplina dell'otto per mille IRPEF; la quota del cinque per mille IRPEF

Articolazione della risposta

Lo Stato ha sempre ritenuto giusto contribuire, in certa misura, alle esigenze della Chiesa per consentirle di assolvere ad una funzione sentita come necessaria dalla grande maggioranza dei cittadini.

All'inizio ciò avveniva tramite le prestazioni erogate dal **Fondo per il culto**, istituito nel 1866. Erano a carico del Fondo:

- le rendite che venivano versate alle chiese degli enti ecclesiastici soppressi che erano conservate aperte al culto;
- gli obblighi inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubblica;
- gli oneri che gravavano sul bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;
- i pesi che le diverse leggi passavano a carico di Comuni e Province per spese del culto cattolico;
- gli assegni supplementari di congrua con i quali si garantiva il sostentamento del clero.

Per la città di Roma gli oneri a carico dello Stato gravavano sul **Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma**.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo Concordato, si è posto mano ad una profonda revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano. A tal fine è stata istituita un'apposita commissione paritetica per la predisposizione delle relative norme, e a seguito di ciò è stata emanata la **L. 20-5-1985, n. 222**, relativa alla regolamentazione di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico nelle diocesi.

A partire dal primo gennaio 1987 sono stati soppressi il Fondo per il culto e il Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma e i loro patrimoni sono confluiti nel **Fondo edifici di culto***. In via transitoria, le somme liquidate per il 1984 a titolo di **supplementi di congrua** hanno continuato ad essere corrisposte fino al 31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Per gli anni 1987, 1988 e 1989 è stata la **Conferenza Episcopale Italiana (CEI)**, succeduta agli impegni in materia del Fondo per il culto, ad assicurare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

5 bis. Come si concretizza il sostegno finanziario della Chiesa a pieno regime?

Il sostegno finanziario alla Chiesa si concretizza, invece, a regime, nei seguenti passaggi:

- a decorrere dall'anno finanziario 1990, ogni anno una quota dell'**otto per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici

- sulla base delle dichiarazioni annuali, viene destinata, in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- le destinazioni dell'otto per mille vengono stabilite **sulla base delle scelte espresse** dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ma in caso di scelte inesprese la destinazione si stabilisce in **proporzione alle scelte espresse**;
 - lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla CEI, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica;
 - la CEI trasmette annualmente all'autorità statale competente (il Ministero dell'Interno) un **rendiconto** relativo all'effettiva utilizzazione delle somme e lo pubblica sull'organo della Conferenza;
 - la legge n. 222 del 1985 definisce anche le **finalità** per le quali le somme dell'otto per mille devono essere utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla **Chiesa cattolica**, per esigenze di *culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.*

5 ter. La disciplina dell'«otto per mille» valida per le confessioni acattoliche

Per quanto concerne, invece, le **confessioni non cattoliche**, partecipano alla ripartizione dell'otto per mille:

- 1) l'**Unione delle Chiese cristiane avventiste**, destinando le somme devolute a tale titolo a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero;
- 2) le **Assemblee di Dio in Italia** per interventi sociali ed umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo;
- 3) la **Tavola valdese** esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero;
- 4) la **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** per il sostentamento del clero, per specifiche esigenze di evangelizzazione e di culto, per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero;

5) l'**Unione delle Comunità ebraiche** italiane con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

Il meccanismo della **ripartizione delle quote inesprese in proporzione a quelle espresse** viene utilizzato dalle Chiese avventiste, dalla Tavola valdese, dalla Chiesa evangelica luterana, dall'Unione delle Comunità ebraiche.

5 quater. A cosa è destinata la quota del «cinque per mille» dell'IR-PEF?

Introdotta per la prima volta dalla legge finanziaria per il 2006, confermata anche dalla legge finanziaria del 2007 e del 2008, la legge 6-8-2008, n. 133 ha previsto anche per l'anno finanziario 2009 che, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al **cinque per mille** dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, venga destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle *altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale*, nonché delle *associazioni di promozione sociale* iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle *associazioni riconosciute che senza scopo di lucro* operano in via esclusiva o prevalente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale;
- b) finanziamento agli *enti della ricerca scientifica e dell'università*;
- c) finanziamento agli *enti della ricerca sanitaria*;
- d) sostegno delle *attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente*;
- e) sostegno alle *associazioni sportive dilettantistiche* riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

A differenza dell'otto per mille, la spesa da parte dello Stato è autorizzata entro un certo limite, che per il 2009 è stato fissato entro i 380 milioni di euro e per il 2010 è stato integrato di altri 20 milioni. Anche per il cinque per mille è prevista una **rendicontazione** della destinazione delle somme attribuite.

Le **confessioni religiose** non partecipano direttamente alla ripartizione del cinque per mille, bensì attraverso i **propri enti** qualora rientrino in una delle categorie disciplinate dalla legge.

Istituti collegati: congrua; sostegno del clero; intese

6. Quale regime tributario è applicabile agli enti ecclesiastici?

Riferimento normativo: art. 20 Cost.; art. 7, n. 3 nuovo Concordato del 1984; art. 6, comma 1, lettera c) D.P.R. n. 601 del 1973; art. 7, comma 1 e 17 D.Lgs. n. 504 del 1992; art. 4, comma 5, lettera a) D.P.R. n. 633 del 1972; art. 10 D.Lgs. n. 460 del 1997; D.P.R. n. 639 del 1972

Disciplina generale: individuare le principali disposizioni che regolano il regime tributario applicabile agli enti ecclesiastici

Elenco caratteristiche: delineare le caratteristiche del regime tributario:

- le attività aventi fine di religione e di culto sono equiparate ai fini tributari alle attività aventi fine di beneficenza e istruzione;
- l'IRES è ridotta della metà;
- l'ICI è soppressa;
- l'INVIM è soppressa;
- gli enti ecclesiastici possono essere considerati ONLUS parziali;
- sono riconosciute deduzioni ed esenzioni in materia di imposte sui redditi;
- l'imposta comunale sulle affissioni è ridotta della metà.

Domande consequenziali: il regime tributario immobiliare applicabile agli enti ecclesiastici

Articolazione della risposta

L'art. 20 della Costituzione vieta l'imposizione di **speciali gravami fiscali** soltanto a causa del carattere ecclesiastico o del fine di religione o di culto di un ente. In realtà, lo Stato tende a favorire l'attività degli enti ecclesiastici, concedendo ad essi un regime tributario privilegiato.

altre sentenze della Cassazione, successive al 1993, tendono ad interpretare il criterio in esame a senso unico, in quanto la pendenza di un giudizio civile impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, mentre il giudice civile può essere paralizzato soltanto dall'avvenuta delibazione della sentenza ecclesiastica.

11 ter. Quale è il diritto applicabile nei processi davanti al giudice civile?

Quanto al **diritto applicabile nei processi davanti al giudice civile**, la giurisprudenza di merito tende a ritenere che sia applicabile soltanto quello **statale**, dal momento che l'eventuale applicazione del diritto canonico davanti ad un tribunale statale violerebbe il principio della separazione degli ordini statuito dall'art. 7 Cost., e tenuto conto che il diritto di famiglia è una parte rilevante del diritto italiano.

In questo modo, tuttavia, si riducono i casi in cui le parti si avvarranno della giurisdizione civile, tenuto conto che le ipotesi di nullità rilevanti per l'ordinamento italiano sono inferiori di numero rispetto a quelle previste dal diritto canonico, e soggette a termini di decadenza più stringenti.

Istituti collegati: matrimonio religioso; esecutorietà delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici

12. Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche risente della riforma del diritto internazionale privato del 1995?

Riferimento normativo: art. 8 nuovo Concordato del 1984; artt. 796 e 797 c.p.c.; L. n. 218 del 1995

Disciplina generale: chiarire l'impatto della riforma del diritto internazionale privato sul procedimento per l'esecutività delle sentenze ecclesiastiche

Elenco caratteristiche: specificare l'evoluzione della disciplina in materia:

- l'art. 8 del nuovo Concordato e il protocollo addizionale e il richiamo alla disciplina allora vigente della delibazione delle sentenze straniere;
- la riforma del diritto internazionale privato e l'abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile;

- la conferma della vigenza del richiamo alle norme del codice di procedura civile abrogate per le sentenze ecclesiastiche.

Domande consequenziali: sentenze ecclesiastiche e contrarietà all'ordine pubblico

Articolazione della risposta

L'art. 34, comma 6 del Concordato del 1929 prevedeva che **la Corte d'Appello**, dopo aver ricevuto le sentenze definitive di nullità del matrimonio, assieme ai relativi decreti di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura, **provvedesse d'ufficio**, con ordinanza emessa in camera di consiglio, **a rendere esecutivi tali provvedimenti agli effetti civili**, ordinandone l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Ai sensi invece dell'art. 8, n. 2 del nuovo Concordato, il procedimento potrà instaurarsi solo **su domanda delle parti o di una di esse**. La domanda va proposta con atto di citazione, o con ricorso se le parti sono concordi nel chiedere l'annullamento del matrimonio agli effetti civili.

La Corte d'Appello non è chiamata a svolgere alcun riesame del *merito* della pronuncia ecclesiastica. Essa deve invece accertare:

- a) la propria *competenza* territoriale (è competente la Corte nella cui circoscrizione rientra il Comune ove è stato trascritto il matrimonio canonico dichiarato nullo);
- b) che si tratti di matrimonio *concordatario**, cioè di matrimonio canonico trascritto (perché, altrimenti, non vi sarebbe luogo a dare esecuzione civile ad alcun provvedimento canonico), e che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
- c) che il Tribunale della Segnatura abbia dichiarato la *definitività* della sentenza ecclesiastica e la *regolarità* dello svolgimento del processo canonico;
- d) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (garanzia del contraddittorio, diritto alla difesa, messa a conoscenza da parte del convenuto dell'atto introduttivo);
- e) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

A tale ultimo proposito, il punto 4, lettera b) del Protocollo addizionale richiama espressamente gli articoli **796 e 797 c.p.c.** in tema di **delibazione delle sentenze straniere**.

12 bis. Come impatta la riforma del diritto internazionale privato sul sistema della delibazione delle sentenze dei giudici ecclesiastici in materia matrimoniale?

A seguito della **riforma del diritto internazionale privato**, introdotta con la L. 31-5-1995, n. 218, tuttavia, tali articoli sono stati abrogati. Attualmente, infatti, è previsto **l'automatico ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere** nel nostro ordinamento, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995.

La Cassazione ha ritenuto, tuttavia, che **le norme del codice di procedura civile abrogate siano ancora applicabili alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche**, tenuto conto che tali disposizioni sono espressamente richiamate da documenti frutto di accordi fra Stato e Chiesa, come tali non derogabili da semplici leggi ordinarie quale è la legge del 1995.

In ogni caso gli articoli 796 e 797 c.p.c. dovranno tener conto delle specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il rapporto coniugale, che in esso ha avuto origine. In particolare:

- 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al *diritto canonico*;
- 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta *esecutiva* secondo il diritto canonico;
- 3) si intende che in ogni caso non si procederà al *riesame del merito*.

La sentenza ecclesiastica, inoltre, non dovrà essere contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato, non dovrà essere pendente davanti al giudice civile un processo per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e non dovrà essere contraria all'ordine pubblico italiano.

12 ter. In quali casi si può ravvisare la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica?

Si ravvisa **contrarietà all'ordine pubblico** quando risultino lesi i principi costituzionali e quelli fondamentali, essenziali o caratterizzanti l'ordina-

mento italiano, posti dalla Costituzione e dalle leggi. Tale contrarietà si evidenzia, in particolare, quando il contrasto si manifesti nei confronti delle regole fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale, in modo così accentuato da superare il margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statuale si è imposto rispetto all'ordinamento canonico.

Un caso di contrarietà all'ordine pubblico è ad esempio la **simulazione unilaterale**, che si configura quando uno soltanto degli sposi esclude uno dei *bona matrimonii* (unità, indissolubilità, generazione della prole, *bonum coniugum*) senza portare a conoscenza dell'altro tale esclusione. Si tratta di una riserva mentale non contemplata come causa di nullità del matrimonio civile, che viola il **principio dell'affidamento della parte in buona fede**. Rientrerebbero nella categoria anche le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate sulla base di **impedimenti di natura esclusivamente confessionale**, come ad esempio la disparità di culto, la violazione di voto pubblico di castità, in quanto tali impedimenti non hanno alcuna rilevanza per il nostro ordinamento.

12 quater. Quale tutela economica viene garantita al coniuge più debole nei provvedimenti di delibazione?

La disciplina normativa contenuta nei Patti Lateranensi prevede che l'organo competente a statuire **provvedimenti economici provvisori** a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo sia la Corte di Appello, la quale adotterà tali provvedimenti nella sentenza finalizzata a rendere esecutiva una sentenza canonica.

Tali provvedimenti, come ha precisato la Corte di Cassazione hanno una funzione anticipatoria rispetto a quanto il giudice disporrà nel giudizio successivo riguardante l'indennità dovuta da un coniuge all'altro come previsto dalla legge matrimoniale n. 847 del 1929. Quest'ultima, infatti, all'articolo 18 prevede che si applichi il regime economico proprio del matrimonio putativo nel caso di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e di annullamento della trascrizione civile.

Istituti collegati: matrimonio religioso; esecutorietà delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici